

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

SEZIONE STACCATA DI CATANIA

Ricorso per ottemperanza ex artt. 112 e ss cpa

dei sigg.ri: D'ANDREA Concettina, nata a Santa Vittoria d'Alba (CN) il 26.11.1943 (C.F.: DND CCT 43S66 I316Z); VENUTI Giuseppe, nato a Messina il 23.03.1952 (C.F.: VNT GPP 53C23 F158Q); IMPALÀ Carmelo, nato a Torregrotta (ME) il 31.8.1951 (C.F.: MPL CML 51M31 L271V); LIGA Giuseppe, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 27.4.1955 (C.F. LGI GPP 55D27 A638E); MIDILI Giulio, nato a Messina il 23.10.1947 (C.F. MDL GLI 47R23 F158B); TRIMARCHI Antonio, nato a Monforte San Giorgio il 15.5.1944 (C.F.: TRM NNN 44E15 F359N); DE DOMENICO Silvana, nata a Messina il 20.2.1964 (C.F.: DDM SVN 64B60 F158U); GRIO Alberto, nato a Messina il 2.6.1964 (C.F.: GRI LRT 64H02 F158D); DI PIETRO Margherita, nata Messina l'1.10.1945 (C.F.: MRG DTR 45R41 F158J); D'ARRIGO Paolo, nato a Messina il 4.8.1946 (C.F.: DRR PLA 46M04 F158S); SATURNO Concetta, nata a Messina il 26.8.1960 (C.F.: STR CCT 60M66 F158S); DI SALVO Gaetano, nato a Messina il 14.5.1939 (C.F.: DSL GTN 39E14 F158W); GALLETTA Antonio, nato a Messina il 29.7.1948 (C.F.: GLL NTN 48L29 F158N); TERRANOVA Adele, nata a Messina il 9.4.1943 (C.F.: TRR DLA 43D49 F158P); BERNAVA Rosario, nato a Fiumedinisi (ME) il 15.11.1943 (C.F.: BRN RSR 43S15 D622Q); MASSARO Rosa, nata a Messina il 25.6.1953 (C.F.: MSS RSO 53H65 F158Q); tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Marchese (C.F.: MRC GNN 63A30 F158B – fax 090/679645 – pec: marchese.giov@pec.giuffre.it) e Fernando Rizzo (C.F.: RZZ FNN 65H19 F158A - fax 090363391 – pec: avvocatirizzoevadala@pec.giuffre.it), giusta procura in calce al presente atto, presso i quali eleggono domicilio, ed i quali eleggono domicilio anche presso la Segreteria del Tar di Catania,

contro

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del Rettore pro tempore e legale rappresentante,

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3218/2016 di questo On. Tribunale, resa nel ricorso n. 2783/2002 (a cui sono stati riuniti i ricorsi nn. 2783/2002, 2786/2002, 2788/2002, 2790/2002, 2792/2002, 2793/2002/ 2794/2002, 2795/2002, 2796/2002, 2797/2002, 2798/2002, 2801/2002, 2802/2002, 2803/2002, 3005/2002, 2784/2002, 2785/2002).

FATTO

Con D.D. n. 1465/2001 del D.A. dell'Università degli Studi di Messina veniva indetta la selezione per n. 58 posti della categoria D, cui si riservava la partecipazione al personale in atto collocato nella categoria C area amministrativa.

Gli odierni ricorrenti, dipendenti della medesima amministrazione e collocati nella categoria C amministrativa, partecipavano alla suddetta progressione economica verticale.

All'esito della procedura selettiva, non risultando tra i vincitori, i deducenti proponevano ricorso davanti a questo On. Tribunale chiedendo l'annullamento del D.D. n. 1620/2001 di approvazione del regolamento posto in essere dall'Università di Messina per la progressione economica verticale dei propri dipendenti; del D.D. n. 1465/2001 e dei relativi allegati con cui veniva indetta la selezione per n. 58 posti della categoria D, riservati al personale collocato in categoria C area amministrativa; del D.R. n. 1734/2001 di nomina della commissione selezionatrice; dei verbali di concorso di quest'ultima; del D.D. n. 1513/2002 che approvava e rendeva note le graduatorie finali e dichiarava i vincitori; degli atti consequenziali ed esecutivi di quelli impugnati.

I ricorsi, che venivano riuniti perchè connessi per motivi oggettivi, venivano accolti con sentenza n. 3218/2016 con cui questo On. Tribunale annullava tutti gli atti del concorso impugnati e, nel contempo, condannava l'Amministrazione resistente al

pagamento delle spese di lite, liquidate, in favore di ciascuna parte ricorrente, in complessivi euro 500,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.

Ora, nonostante il lungo tempo trascorso dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 12.12.2016; la lettera di diffida del 23.10.2017; l'atto stragiudiziale di diffida del 13.2.2018; la notifica della sentenza munita di formula esecutiva dell'8.4.2019; ad oggi, l'Università degli Studi di Messina non ha ottemperato alla suddetta sentenza malgrado alla stessa non abbia proposto impugnazione e, quindi, abbia acquistato l'autorità di cosa giudicata.

DIRITTO

1- Sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso.

Innanzitutto, si osserva che la sentenza di questo On. Tribunale n. 3218/2016, pubblicata in data 12.12.2016, non notificata, non è stata appellata dall'Università degli Studi di Messina entro il c.d. termine lungo, passando così in giudicato, come attestato dalla Segreteria del CGA, con certificato del 6.3.2019.

Quindi, si osserva ancora che la predetta sentenza, munita di formula esecutiva in data 21.2.2019, costituente, quindi, titolo esecutivo, è stata notificata, per posta, in data 8.4.2019 all'Università degli Studi di Messina, che l'ha ricevuta in data 10.4.2019; e che non vi ha dato esecuzione ed è anche ampiamente decorso il termine di gg. 120 previsto dall'art. 14 del D.L. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, e smi.

Peraltro, i ricorrenti, oltre che per le vie brevi, anche in via formale, hanno inviato all'Università degli Studi di Messina un primo atto di diffida ad adempiere con lettera racc. a.r. del 23.10.2017, e, quindi, un successivo atto stragiudiziale di diffida via pec in data 13.2.2018.

Per cui, sussistono tutte le condizioni di proponibilità della domanda.

2- Quanto al contenuto della sentenza da ottemperare si osserva quanto segue.

2.1) Innanzitutto, appare opportuno richiamare la parte motiva, e poi quella dispositiva, della sentenza di questo On. Tribunale n. 3218/2016.

“Ciò premesso, entrambi gli esposti profili di illegittimità colgono nel segno tenuto conto: da un lato, che la procedura in esame non ha previsto lo svolgimento di alcuna prova pratica di esame in violazione - oltre al principio generale per cui, trattandosi di passaggio di livello (da C a D) la selezione aveva sostanzialmente ad oggetto la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro, per cui occorre procedere ad una procedura concorsuale vera e propria (id est, svolgimento di prove di esame) - dello stesso art. 3 del regolamento dell’Ateneo atteso che la successiva norma transitoria dell’art. 5, secondo cui non vi era necessità di svolgere prove di esame, consentiva tale deroga unicamente per le procedure che si andavano a concludere entro il 31.12.2001, così come per altro stabilito dall’art. 74 del CCNL alla lettera c), mentre nella fattispecie costituisce dato oggettivo che la selezione si è conclusa successivamente nell’anno 2002. Senza infine tralasciare, in ogni caso, che se anche la selezione in esame fosse stata temporalmente terminata nel perimetro cronologico anzidetto, in ogni caso, non si è provveduto a svolgere nella fattispecie almeno un corso di formazione con esame finale (modalità selettiva minima consentita). Motivo di gravame, peraltro, sul quale l’amministrazione resistente non ha dedotto alcuna puntuale e specifica controdeduzione per cui deve comunque farsi applicazione dell’art. 64 c.p.a.; dall’altro, quanto alla illegittima composizione della commissione, che la Prof.ssa Toscano Maria Antonia non poteva effettivamente essere nominata componente della stessa - sia in base alla normativa di rango legislativo richiamata dai ricorrenti, sia in base allo stesso art. 2 del Regolamento d’Ateneo - in quanto con precedente decreto Rettorale n. 705, del 1 settembre 1998, era stata delegata dal Rettore per “la valutazione del fabbisogno del personale docente e non docente dell’Università e del Policlinico”, sicché aveva già conseguentemente assunto la qualità ostativa di rappresentante in parte qua della direzione politica dell’amministrazione. Motivo di gravame, peraltro, sul quale l’amministrazione resistente non ha nuovamente dedotto alcuna puntuale e specifica controdeduzione

per cui deve comunque farsi applicazione dell'art. 64 c.p.a.; infine, ad adiuvandum, quanto allo specifico profilo del primo motivo di gravame involgente la nuova rideterminazione dei criteri di assegnazione dei punteggi successivamente alla presentazione di tutte le domande, deve rilevarsi che tale modalità pone effettivamente dei dubbi sul piano della imparzialità e trasparenza, non potendo astrattamente escludersi che tale rideterminazione (o più puntuale specificazione) abbia avuto una spinta a seguito della lettura dei curriculum vitae dei candidati. In definitiva, in ragione di quanto esposto, il ricorso principale deve essere accolto perché fondato. Incidenter tantum ritiene infine il Collegio di evidenziare che dall'annullamento degli atti di gara, pur discendendo un effetto conformativo, non deriva l'automatica caducazione dei contratti nelle more stipulati dall'amministrazione resistente rispetto a coloro che possono dirsi in buona fede secondo le indicazioni di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 30/05/2003, n. 2992 (tant'è che Cass. Civ., Ord., Sez. U, 14 luglio 2015, n. 14690, ha stabilito che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario tutti gli atti della serie negoziale successivi alla stipulazione del contratto, compresi quelli volti a disporre l'annullamento unilaterale o la caducazione automatica in conseguenza dell'illegittimità, accertata in sede giudiziale, della procedura concorsuale). Atteso l'esito del giudizio si ritiene di dover condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite – liquidate come in dispositivo in misura ridotta attesa la serialità dei giudizi riuniti - in favore di ciascuna parte ricorrente in base al principio della soccombenza.”

2.2) Dalla lettera del contenuto della sentenza si coglie che, in buona sostanza, questo On. Tribunale ha accolto in pieno il ricorso accertando l'illegittimità di tutti gli atti della selezione concorsuale, rilevando sia la violazione dell'art. 3 del regolamento di Ateneo che imponeva una procedura concorsuale vera e propria per l'accesso alla categoria professionale superiore e sia la violazione della disciplina sulla nomina dei commissari, nella specie, concretizzatasi con la nomina della prof.ssa Maria Antonia Toscano.

Con l'accoglimento del ricorso sono stati, quindi, annullati tutti gli atti della selezione concorsuale, con la conseguente caducazione automatica degli stessi e di quelli conseguenti ed esecutivi di questi. Il medesimo Tribunale ha, poi, precisato che da tale annullamento, pur discendendo l'obbligo conformativo per la P.A., non consegue l'effetto automatico della caducazione dei contratti, nel frattempo, stipulati con i singoli dipendenti dichiarati vincitori della selezione concorsuale annullata, dovendosi, a riguardo, attivarsi, in tal senso, la P.A..

Nel contempo, lo stesso Tar di Catania, in ordine alle spese di giudizio, ritenendo in parte motiva di dover condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte ricorrente in base al principio della soccombenza, le ha quantificate, in parte dispositiva, in euro 500,00 oltre agli accessori di legge.

Ne consegue che, in questa sede, i ricorrenti hanno interesse, innanzitutto, ad ottenere una statuizione che obblighi l'Università degli Studi di Messina a conformarsi alla statuizione passata in giudicato, e quindi ad annullare e, comunque, a privare di effetti i contratti (caducati), nel frattempo, stipulati con quei dipendenti che erano stati dichiarati vincitori [*"... la conformazione dell'amministrazione ad una sentenza di annullamento di un pubblico concorso è conseguenza di un'attività, per la medesima, di natura vincolata, non potendosi prescindere dall'effetto caducatorio determinato dalla pronuncia di annullamento, e non è come tale connotata da discrezionalità amministrativa."* (Cass. civ., sez. un., 14.7.2015 n. 14690)].

Nel contempo, i ricorrenti hanno interesse ad ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza passata in giudicato.

3- I controinteressati.

Come si è detto, con la sentenza passata in giudicato sono stati annullati tutti gli atti della selezione concorsuale impugnati con effetto caducatorio automatico anche di quelli conseguenti ed esecutivi.

In particolare, tra questi, è stato annullato il D.D. n. 1513 del 6.5.2002 con cui erano stati approvati gli atti della selezione concorsuale ed era stata approvata la graduatoria di merito generale e dichiarati vincitori i candidati collocati dal posto n. 1 al posto n. 58.

Nel contempo, di conseguenza, è venuto meno anche il successivo D.D. n. 1516 del 9.5.2002 con cui i citati dipendenti, dichiarati vincitori, sono stati inquadrati nella categoria D.

Sicchè, l'Università degli Studi di Messina, stante gli effetti conformativi della sentenza passata in giudicato, venuti meno tutti gli atti della procedura concorsuale – e tra questi quello della dichiarazione dei vincitori e dell'inquadramento di costoro nella categoria D - è tenuta a procedere all'annullamento di tutti i contratti di lavoro stipulati con i predetti dipendenti.

Pertanto, stante gli effetti pregiudizievoli nei loro confronti, già controinteressati nel giudizio di merito in cui la decisione passata in giudicato si è formata, costoro hanno titolo a partecipare anche nel presente giudizio di ottemperanza.

A tal riguardo, stante il loro elevato numero e le evidenti difficoltà nel reperire l'esatto recapito, tanto più atualizzata ad oggi – si tratta di 58 nominativi, come si evince dalla relativa graduatoria dei vincitori annullata - per quanto già concessa in quel giudizio, è opportuno richiedere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in particolare, anche ai sensi dell'art. 151 cpc, e tal riguardo sarà presentata apposita istanza al Presidente ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 del cpa.

4- I ricorrenti hanno diritto al pagamento delle spese del giudizio.

Nonostante siano trascorsi quasi tre anni dalla pubblicazione della sentenza, un anno e mezzo circa dal passaggio in giudicato, e sei mesi dalla notifica del titolo esecutivo, la P.A. non ha provveduto a dare esecuzione al giudicato ed al relativo titolo esecutivo, non procedendo né all'annullamento dei contratti né al pagamento delle spese legali.

I ricorrenti, pertanto, hanno diritto al pagamento anche delle spese di questo, secondo i principi della soccombenza, essendo stati costretti ad avviare il presente giudizio di ottemperanza per l'inerzia ingiustificata della P.A..

P.Q.M.

si chiede l'accoglimento del ricorso con qualsiasi statuizione, ordinando all'Università degli Studi di Messina di procedere ad annullare e/o, comunque, a privare di efficacia i contratti di lavoro posti in essere con i vincitori del concorso annullato, nonché di provvedere al pagamento delle spese liquidate nel giudicato, entro un congruo termine che verrà fissato nell'emananda sentenza decorso il quale vi provvederà un Commissario ad acta da indicarsi anch'esso nella medesima; in ogni caso, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela dei diritti e delle ragioni dei ricorrenti nascenti dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tar di Catania n. 3218/2016.

Si dichiara, ai sensi di legge, che, trattandosi di un ricorso per ottemperanza, è dovuto il contributo unificato di euro 300,00.

Si produce documentazione come da foliaro.

Messina/Catania 14.10.2019

avv. Giovanni Marchese

avv. Fernando Rizzo